



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot. n. 10530 del 19.02.2025 con la quale il Dr. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi Direttore della Zona Valdinievole della AUSL Toscana Centro, a rappresentarlo nell'odierna seduta della Giunta Esecutiva dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 27 febbraio 2024, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2024;

Considerata la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 17.07.2024 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico 2024 e Pluriennale 2024 - 2026 e Piano Programma 2024. Approvazione.";

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *"organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale"* e *"organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale"*;

Vista la legge n. 449/1997 ed in particolare l'art. 39 co. 1 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999;

Che l'articolo 19 co. 8 della L. 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che, eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Atteso che, con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi, tenuto conto del rispetto degli equilibri economico-finanziari;

Visto l'art. 89 co. 5 ed in particolare l'art. 91 co. 1 entrambi del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che riprende le predette disposizioni, così come quelle relative all'individuazione della dotazione organica, per la quale è prevista una rideterminazione del fabbisogno con cadenza almeno triennale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale in armonia alla legislazione nazionale;

Richiamate le linee d'indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la pianificazione dei bisogni del personale;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche ed integrazioni al D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che prevede, all'art. 6, la definizione di un piano di fabbisogno del personale triennale volto a coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Considerato che con il Decreto 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018, n. 173;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2022 (Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche), che aggiorna e integra, rispetto alle linee di indirizzo contenute nel decreto ministeriale del 8 maggio 2018 sopra citato, la componente connessa alla programmazione qualitativa e all'individuazione delle competenze che investono i profili, restando sostanzialmente invariata la parte concernente il personale delle Aziende e degli Enti del SSN;

Preso atto, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in qualità di atto programmatico, conserva la natura di uno strumento di orientamento flessibile, entro i limiti predefiniti, suscettibile di adattarsi in corso d'anno in relazione al mutare delle esigenze organizzative, normative e funzionali e dei vincoli di sistema;

Considerato che la recente giurisprudenza ha illustrato un criterio maggiormente flessibile precisando che le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le apposite linee di indirizzo), possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Preso atto che nel corso del 2024 a seguito di disposizione della Regione Toscana, si è proceduto ad assunzioni di personale a T. Ind. e a T. Det. del comparto alle dipendenze dirette della SdS ed in particolare:

- con DGRT n. 256 del 13.03.2023 (approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2022/2024) e il Decreto RT n. 17233 del 03.08.2023, sono state stanziati le risorse necessarie per l'assunzione da parte della SdS Valdinievole di n. due unità a tempo indeterminato di Assistente Sociale da dedicare alle materie di cui al suddetto PRNA, attraverso l'attivazione di apposito concorso da parte di Estar a cui ha aderito la SdS Valdinievole;

- con la DGRT n. 292 del 20 marzo 2023 la Regione Toscana ha approvato le Linee di indirizzo regionali per l'intervento “Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante” rivolto alle Zone Distretto e alle Società della Salute della Toscana prevedendo l'assunzione di una unità di personale Amministrativo Cat. a seguito dell'espletamento di concorso tramite ESTAR. E con l'assegnazione da parte della RT delle risorse necessarie per l'assunzione per un massimo di 36 mesi.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2025-2027 includendo nel medesimo:

- n. 4 unità di personale a tempo indeterminato con profilo Assistente Sociale dall'anno 2025;
- n. 4 unità di personale a tempo determinato con profilo Assistente Amministrativo dall'anno 2025;

Preso atto che:

- con provvedimento n. 382/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 02.01.2025;

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

- con provvedimento n. 70/2025 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 17.03.2025;

Considerato che la DGRT n. 1314/2022:

- all'art. 4 dell'All. A) dispone che il piano dei fabbisogni di personale della SdS debba essere coordinato con quello di ciascun ente socio, nel rispetto dei limiti di spesa potenziale e in coerenza con l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 LR 40/2005 e delle attività gestite ed erogate, con previsione di riassorbimento del personale in caso di scioglimento del consorzio secondo le modalità previste dall'ordinamento;
- prevede infine che la SdS debba predisporre il piano dei fabbisogni del personale in coerenza con gli specifici indirizzi regionali in materia;

Considerato che la DGRT 1600/2023:

- all'art. 3 dell'All. A) dispone che il PTFP delle SdS è coordinato con quello di ciascun ente socio, nel rispetto dei limiti di spesa potenziale e in coerenza con l'assolvimento delle funzioni di cui alla LR 40/2005, con previsione di riassorbimento del personale in caso di scioglimento del consorzio.

La spesa per il personale SDS finanziato con i fondi del SSN concorre alla determinazione della spesa complessiva sottoposta al rispetto dei limiti di spesa dell'Azienda Usl. Analoghi principi trovano applicazione anche per gli altri enti facenti parte del consorzio;

Considerato che, in materia di assunzioni, il coordinamento con gli Enti facenti parte del Consorzio così come previsto dalla DGRT 1600/2023 non è necessario quando le assunzioni sono coperte da risorse esterne all'Ente, diversamente, qualora le assunzioni dovessero essere coperte da risorse appartenenti ai Comuni o, all'Azienda Sanitaria, la capacità assunzionale della SdS Valdinievole deve essere coordinata con quella degli Enti facenti parte del Consorzio così come stabilito dalla normativa regionale;

Vista la Legge 178/2020 (L. di bilancio per il 2021) che all'articolo 1, comma 797, ha fissato un livello essenziale dei servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4000 e che allo stesso comma ha previsto in favore degli ambiti territoriali l'attribuzione di:

- un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

Viste le linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà 2022 2023 secondo cui, qualora l'Ente dovesse raggiungere la percentuale di 1:4000 in luogo di 1:5000 ricevendo un contributo di €. 20.000,00, le risorse del Fondo povertà possono essere utilizzate per coprire la maggior spesa rispetto all'importo di €. 20.000,00 riconosciuta per ogni assistente sociale;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nei commi dal n. 797 al n. 802 della legge n.178/2020, secondo cui:

- in base alla popolazione residente in Valdinievole, il raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 (23,82 assistenti sociali) comporta come obiettivo quello di disporre di n. 23,82 assistenti sociali nell'ambito delle attività socio assistenziali di competenza dei Comuni consorziati;

Richiamate:

- la delibera n. 12 del 29.04.2024 recante "Programmazione triennale del personale 2024-2026. Approvazione";
- la delibera n. 40 del 23.10.2024 recante "Programmazione triennale del personale 2024-2026. Modifica";



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Dato atto che, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 il piano triennale dei fabbisogni del personale si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente, con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, funzionale o organizzativo;

Considerato che la dotazione organica della SdS Valdinievole al 31.12.2024 risulta essere la seguente:

Assistenti ex cat. C	2
Assistenti ex cat. C T.D.	1
Professionisti della salute e funzionari A.S. (ex Cat. D)	23
Professionisti della salute e funzionari Amm. (ex Cat. D)	2
Dirigente	1
Totale	29

Visto l'art. 71-sexies decies della L.R.T. 40/2005 e smi - "Personale" - secondo cui, in caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL, il contratto relativo al Servizio sanitario nazionale;

Preso atto che in data 02.11.2022 si è provveduto alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità – triennio 2019 – 2021 che prevede il nuovo sistema di classificazione del personale attraverso la creazione di nr. 5 nuove aree:

Area del Personale di elevata qualificazione
Area dei Professionisti della salute e dei funzionari;
Area degli Assistenti
Area degli Operatori
Area del Personale di supporto

Che per effetto della Tabella F del nuovo CCNL le vecchie posizioni sono trasposte nel nuovo sistema di classificazione professionale;

Ritenuto, per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce anche delle nuove funzioni assegnate all'SdS Valdinievole che richiede il raggiungimento del livello essenziale di assistenza, prevedere per il triennio 2025 - 2027, la copertura dei seguenti posti:

- nell'anno 2025 - nr. 4 Professionisti della salute e funzionari e n.4 Assistenti a TD;
- nell'anno 2026 – nessuna assunzione;
- nell'anno 2027 – nessuna assunzione;

Che la nuova dotazione organica prevista per l'anno 2025 sarà la seguente:

CATEGORIA	POSTI COPERTI	POSTI PREVISTI	POSTI VACANTI
PERSONALE AMMINISTRATIVO			
DIRIGENTI	1	1	0
C	2	2	0
C T.D.	1	5	4
D	2	2	0
TOTALE	6	10	4
PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE			
D (di cui 1 T.P)	23	27	4
TOTALE	23	27	4
TOTALE GENERALE	29	37	8



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Dato atto che l'imputazione dei costi del personale dovrà tener conto della Convenzione sottoscritta con l'Azienda Sanitaria USL TC approvata con la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 come modificata con la delibera della Giunta Esecutiva n.

Visto l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Richiamato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che in osservanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001 definisce i criteri ed i metodi di governo del personale e di definizione della dotazione organica;

Considerata la necessita di programmare la spesa del personale dell'esercizio 2025 al fine dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che con il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione e che lo scopo di questo nuovo strumento è quello di raccogliere i diversi strumenti di programmazione usati oggi, per creare un piano unico al cui interno si dovrà ricomprendere anche questa delibera di programmazione del fabbisogno del personale;

Rilevato che l'obiettivo è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini e imprese, procedendo alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso e pertanto, il PIAO sostituisce:

- PDO, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative;
- POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- Piano anticorruzione, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione.

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione del personale dipendente della SdS Valdinievole, del personale assegnato funzionalmente e/o comandato;

Considerato che il presente atto è soggetto a variazioni in conseguenza di eventuali servizi, funzioni o compiti nuovi nonché per cessazioni o trasferimenti per mobilità;

Trasmessa la presente delibera al Collegio Sindacale per l'acquisizione del parere favorevole che ne subordina l'efficacia;

Dato atto dell'avvenuta informazione preventiva alle OO.SS. avvenuta con lettera – prot. SdS n. 1034 del 21.02.2025, conservata agli atti dall'Area Funzionale Tecnica Amministrativa ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D. Lgs. 165/2001;

Ritenuto opportuno procedere in tal senso;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali” come modificata dalla delibera dell’Assemblea dei Soci nr. 13 del 30.12.2024;

Dato atto che non è stato segnalato dal Responsabile del procedimento del presente atto, Dott. Stefano Lomi, conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicato nel frontespizio del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere favorevole di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell’odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di dare atto della necessità di aggiornare il Piano del Fabbisogno di Personale includendo nell’anno 2025 le unità di personale di seguito elencate:
 - n. 4 unità di personale a tempo indeterminato appartenente all’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari con profilo Assistente Sociale dall’anno 2025 e n. 4 unità di personale a tempo determinato appartenente all’Area degli Assistenti con profilo Assistente Amministrativo dall’anno 2025;
 - nessuna assunzione nel 2026;
 - nessuna assunzione nel 2027;
3. di procedere, considerando quanto esplicitato nella DGRT n. 1600 del 28/12/2023, al coordinamento della capacità assunzionale del Consorzio SdS con le capacità assunzionali degli Enti Soci al fine di poter procedere con le assunzioni previste SdS Valdinievole, qualora le suddette assunzioni non trovassero copertura con risorse esterne alla SdS;
4. di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001, l’attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
5. di dare atto che, alla data odierna, il personale assegnato funzionalmente dall’Azienda Sanitaria è di 12 unità di cui 7 collaboratori/assistenti amministrativi (nr. 1 unità al 50%) e 5 collaboratori professionali assistenti sociali;
6. di prevedere che l’eventuale modifica in corso d’anno delle predette assunzioni è consentita, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

7. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. di dare atto che il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 di cui al presente atto, sarà parte integrante del PIAO 2023-2025 annualità 2025;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
11. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell’ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
12. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
14. di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall’esito **UNANIME, l’immediata eseguibilità** dell’atto ai sensi dell’art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi